



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



APRILE 2023

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	6
SEZIONE SECONDA	16
SEZIONE TERZA	33
SEZIONE QUARTA	50
SEZIONE QUINTA	57
SEZIONE SESTA	71
SEZIONE SETTIMA	85

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 17615 del 23/02/2023 Cc. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284480 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO. Imputato: PMT C/ LOMBARDI RENZULLI AN. P.M. DI LEO GIOVANNI. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 02/12/2021

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 141 del 2010 - Raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 2005 - Applicabilità - Esclusione.

La riformulazione dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ad opera dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte relativa al raddoppio delle pene comminate per il suddetto reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141 art. 8 com. 2, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 39, Preleggi art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 12777 del 2019 Rv. 275996 - 02, N. 43670 del 2021 Rv. 282311 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18544 del 2013 Rv. 255192 - 01

Sez. U, Sentenza n. 14840 del 27/10/2022 Ud. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284273 - 02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PEZZULLO ROSA. Relatore: PEZZULLO ROSA. Imputato: PMT C/ SOCIETA' LA SPORTIVA. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 18/12/2019

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Disciplina della responsabilità degli enti "ex lege" n.231 del 2001 - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Applicabilità - Esclusione.

L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha affermato che la messa alla prova dei maggiorenni ha natura di "trattamento sanzionatorio" penale, modulato sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, non estensibile, per il principio della riserva di legge, agli enti, la cui responsabilità amministrativa è riconducibile ad un "tertium genus").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 42503 del 2013 Rv. 257126 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261112 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 14840 del 27/10/2022** Ud. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284273 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PEZZULLO ROSA. Relatore: PEZZULLO ROSA. Imputato: PMT C/ SOCIETA' LA SPORTIVA. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 18/12/2019

661187 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ordinanza di ammissione - Legittimazione del Procuratore generale alla sua impugnazione con ricorso per cassazione - Sussistenza - Legittimazione all'impugnazione unitamente alla sentenza di estinzione del reato - Sussistenza - Condizioni.

In tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 41629 del 2019 Rv. 277138 - 01, N. 21046 del 2020 Rv. 279744 - 02, N. 5093 del 2020 Rv. 278144 - 01, N. 43293 del 2021 Rv. 282156 - 01

Massime precedenti Diformi: N. 18317 del 2021 Rv. 281272 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237 - 01, N. 22531 del 2005 Rv. 231056 - 01, N. 31011 del 2009 Rv. 244029 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 16063 del 10/03/2023 Cc. (dep. **14/04/2023**) Rv. **284534 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: A. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PADOVA, 03/11/2022

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sanzione sostitutiva - Lavoro di pubblica utilità - Ordinanza di revoca non impugnata dal condannato - Richiesta di revoca dell'ordinanza - Remissione in termini - Competenza - Individuazione.

In tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4176 del 2022 Rv. 282579 - 01, N. 21547 del 2020 Rv. 279372 - 01, N. 50478 del 2016 Rv. 268341 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 16054 del 10/03/2023 Ud. (dep. **14/04/2023**) Rv. **284545 - 02**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: MOCCIA GABRIELE MATTIA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/05/2022

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Applicabilità dell'aggravante all'omicidio causato da motivi di gelosia - Condizioni.

In tema di omicidio, è configurabile l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia assume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Vedi: N. 44319 del 2019 Rv. 276962 - 01, N. 49673 del 2019 Rv. 278082 - 02, N. 1489 del 2013 Rv. 254269 - 01, N. 12621 del 2010 Rv. 246741 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16054 del 10/03/2023** Ud. (dep. **14/04/2023**) Rv. **284545 - 01**

*Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **APRILE STEFANO.** Relatore: **APRILE STEFANO.** Imputato: **MOCCIA GABRIELE MATTIA.** P.M. **CENICCOLA ELISABETTA.** (Conf.)*

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/05/2022

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Giudizio abbreviato - Ulteriore riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunciata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 lett. C, Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27004 del 2021 Rv. 281615 - 01, N. 19117 del 2018 Rv. 273441 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 14222 del 24/02/2023** Cc. (dep. **04/04/2023**) Rv. **284507 - 01**

*Presidente: **TARDIO ANGELA.** Estensore: **LANNA ANGELO VALERIO.** Relatore: **LANNA ANGELO VALERIO.** Imputato: **MOTTA ANTONIO ALFIO GIUSEPPE.** P.M. **TAMPIERI LUCA.** (Conf.)*

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 11/05/2022

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Libertà vigilata - Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno - Reato posto in continuazione con altro già giudicato in via definitiva - Riferimento alla pena complessiva - Esclusione.

In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al

SEZIONE PRIMA

solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 229 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17717 del 2009 Rv. 243650 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 17531 del 22/02/2023** Cc. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284435 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **CENTONZE ALESSANDRO.** Relatore: **CENTONZE ALESSANDRO.** Imputato: **MARANDO ROSARIO.** P.M. **LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/07/2022

657042 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - Riconoscimento della continuazione "in executivis" - Credito di pena - Computabilità ai fini della pena da eseguire - Limiti.

Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titolo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25186 del 2009 Rv. 243809 - 01, N. 1680 del 2000 Rv. 216418 - 01, N. 8109 del 2010 Rv. 246383 - 01, N. 6072 del 2018 Rv. 272101 - 01, N. 27948 del 2001 Rv. 219607 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 16830 del 01/02/2023** Cc. (dep. **20/04/2023**) Rv. **284535 - 01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **BIANCHI MICHELE.** Relatore: **BIANCHI MICHELE.** Imputato: **GUERRIERI LUIGI.** P.M. **CERRONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 14/10/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Opposizione al provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha negato la detenzione domiciliare - Incompatibilità a comporre il collegio del Tribunale di sorveglianza - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza delegato all'adozione dell'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare componga il collegio del Tribunale di sorveglianza nell'eventuale giudizio di opposizione, non avendo quest'ultimo natura impugnatoria e risolvendosi nella valutazione

SEZIONE PRIMA

dell'istanza di ammissione alla misura alternativa, all'esito del pieno contraddittorio, nella seconda fase del procedimento di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30638 del 2017 Rv. 270959 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3026 del 2002 Rv. 220577 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 15635 del 24/01/2023 Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284509 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.**
Imputato: **POLVERINO GIUSEPPE. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/07/2022

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Principio di specialità - Confisca - Operatività - Esclusione.

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità sancito dagli artt. 26 e 32 legge 22 aprile 2005, n. 69, non trova applicazione rispetto alla confisca.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 35768 del 2013 Rv. 256298 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 15636 del 24/01/2023 Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284512 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.**
Imputato: **AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TRENTO, 22/07/2022

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Confisca - Istanza di revoca respinta dal giudice dell'esecuzione in prima istanza a seguito di udienza camerale anziché "de plano" - Opposizione - Procedimento - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Omissione - Conseguenze.

In tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13952 del 2021 Rv. 281061 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3026 del 2002 Rv. 220577 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 15396 del 17/01/2023** Ud. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284482 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: MAZZARO ROGER MARCELLO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/09/2021

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Sospensione della sorveglianza speciale - Concomitante espiazione della pena detentiva per almeno due anni - Nuovo giudizio sulla pericolosità sociale - Condizioni.

In tema di misure di prevenzione personali, nel caso in cui la sorveglianza speciale sia stata disposta nei confronti di soggetto rimasto detenuto, in espiazione pena, per più di due anni, la rivalutazione della pericolosità sociale è necessaria solo se sia decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23388 del 2022 Rv. 283433 - 01, N. 20954 del 2020 Rv. 279434 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51407 del 2018 Rv. 273952 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 15625 del 10/01/2023** Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284532 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: KRIZ RATKO. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 12/05/2022

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Medesimo disegno criminoso - Reati commessi in un rilevante arco temporale - Decisività - Esclusione - Valutazione complessiva degli indici - Necessità.

L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla simile tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7381 del 2019 Rv. 276387 - 01 Rv. 276387 - 01, N. 14348 del 2013 Rv. 255843 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 16822 del 20/12/2022** Cc. (dep. **20/04/2023**) Rv. **284500 - 01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: PATTARO FAUSTO. P.M. KATE TASSONE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA VENEZIA, 25/05/2022

SEZIONE PRIMA

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Tardività della richiesta proposta in udienza in subordine all'affidamento in prova - Esclusione - Fattispecie.

In tema di misure alternative alla detenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell'udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell'affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16442 del 2010 Rv. 247235 - 01, N. 21274 del 2002 Rv. 222453 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 14214 del 15/12/2022 Cc. (dep. **04/04/2023**) Rv. **284506 - 01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **POSCIA GIORGIO.** *Relatore:* **POSCIA GIORGIO.**
Imputato: **TRIBUNALE PENALE DI ROMA - MISURE DI PREVENZIONE. P.M. CENICCOLA ELISABETTA.** (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE ROMA, 16/05/2022

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Misure di prevenzione patrimoniali - Domanda di ammissione al passivo per un credito di lavoro - Necessità di previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato - Competenza - Giudice del lavoro - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è competente il giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sulla domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito che presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 22222 del 2022 Rv. 283123 - 01, N. 4691 del 2020 Rv. 278189 - 01, N. 24311 del 2022 Rv. 283626 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 17029 del 12/12/2022 Ud. (dep. **21/04/2023**) Rv. **284402 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.** *Imputato:* **C. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APP.SEZ.MINORENNI NAPOLI, 11/11/2021

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Concorso di persone nel delitto - Intervento dell'esattore - Configurabilità - Ragioni.

Risponde del delitto di usura in concorso chi, in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 42849 del 2014 Rv. 262308 - 01, N. 3776 del 2009 Rv. 242473 - 01, N. 41045 del 2005 Rv. 232698 - 01, N. 7208 del 2013 Rv. 254947 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 09/12/2022 Ud. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284508 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: MAHIRI HICHAM. P.M. ZACCO FRANCO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 28/01/2021

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Prova nuova - Sentenza civile costitutiva di effetti incidenti sui presupposti del reato - Requisiti - Necessaria irrevocabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di revisione, costituisce prova nuova, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza civile, mai acquisita, né valutata, neanche implicitamente, nel processo penale, costitutiva di effetti giuridici idonei a incidere sui presupposti del reato, senza che sia necessaria la sua irrevocabilità. (Fattispecie in tema di sentenza civile di appello, esecutiva a norma dell'art. 373 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15534 del 2009 Rv. 243656 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220443 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 17494 del 29/11/2022 Ud. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284476 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: TONIN SAMUELE. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/01/2021

602018 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI - Elemento soggettivo - Dolo - Contenuto.

In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 419

Massime precedenti Conformi: N. 37367 del 2014 Rv. 261934 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11912 del 2019 Rv. 275322 - 02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 17496 del 29/11/2022** Ud. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284502 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.**
Imputato: **LOSENGO ANTONIO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 09/03/2022

560001 IMPUTABILITA' - IN GENERE (CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE) - Vizio parziale di mente - Rapporti con il dolo - Autonomia - Conseguenza - Fattispecie.

L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47379 del 2011 Rv. 251183 - 01, N. 4292 del 2015 Rv. 262151 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40808 del 2010 Rv. 248439 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9163 del 2005 Rv. 230317 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 15153 del 23/11/2022** Cc. (dep. **11/04/2023**) Rv. **284433 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.**
Imputato: **ATTANASIO ALESSIO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 19/01/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime ex art. 41-bis ord. pen. - Invio all'esterno di pacco postale - Diritto soggettivo del detenuto - Esclusione - Conseguenze in tema di reclamo avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria.

In tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo del detenuto all'invio all'esterno di pacchi postali, in quanto a quest'ultimo è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza, sicchè non è esperibile il rimedio di cui all'art. 35-bis ord. pen. avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28258 del 2021 Rv. 281998 - 01, N. 37298 del 2021 Rv. 282010 - 01, N. 11602 del 2021 Rv. 280681 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16800 del 20/10/2022** Cc. (dep. **20/04/2023**) Rv. **284625 - 01**

Presidente: **TARDIO ANGELA.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **GIP TRIBUNALE ROMA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE ROMA, 04/03/2022

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Delitto di cui all'art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza - Individuazione - Fattispecie.

Quello di cui all'art. 2638, comma secondo, cod. civ. è un delitto di evento, che richiede la causazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, ivi compresa l'omessa comunicazione di informazioni dovute. (Fattispecie in materia di conflitto di competenza, in cui il reato è stato ritenuto consumato nel luogo in cui gli organi di vigilanza avevano ricevuto le false informazioni sulla situazione economica di un istituto di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6884 del 2016 Rv. 267169 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29377 del 2019 Rv. 276524 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 17038 del 06/10/2022** Cc. (dep. **21/04/2023**) Rv. **284501 - 01**

Presidente: **TARDIO ANGELA.** *Estensore:* **LIUNI TERESA.** *Relatore:* **LIUNI TERESA.** *Imputato:* **D. P.M. DINARDO MARILIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 01/06/2022

658001 GIUDICE - IN GENERE - Ricusazione - Magistrato già componente del tribunale del riesame che giudichi in sede di appello cautelare su provvedimento concernente la medesima misura - Incompatibilità - Esclusione.

Non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33883 del 2014 Rv. 261076 - 01, N. 10231 del 2015 Rv. 262958 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 17585 del 23/03/2023 Ud. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284531 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: CORDI' DOMENICO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/02/2022

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Riferibilità alla sola entità complessiva della pena - Esclusione - Riferibilità a tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinare la pena - Sussistenza - Conseguenze.

Il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, sicché il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla sussistenza di un'aggravante, non può applicare, per la circostanza residua, un aumento di pena superiore a quello operato dalla sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 14991 del 2012 Rv. 252326 - 01, N. 41388 del 2009 Rv. 245018 - 01, N. 34342 del 2021 Rv. 281829 - 02, N. 49163 del 2018 Rv. 275025 - 01, N. 41933 del 2017 Rv. 271182 - 01, N. 36573 del 2012 Rv. 253377 - 01, N. 23903 del 2020 Rv. 279549 - 01, N. 45236 del 2013 Rv. 257775 - 01, N. 44332 del 2013 Rv. 257444 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19366 del 2020 Rv. 279107 - 01, N. 25606 del 2010 Rv. 247739 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2023 Rv. 284311 - 01, N. 2867 del 2022 Rv. 282518 - 02

Sez. 2, Sentenza n. 17604 del 23/03/2023 Cc. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284393 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: CASALE PASQUALE. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 11/11/2022

673134 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DURATA - Supporti probatorio di dispositivi informatici o telematici - Finalizzato all'estrazione dei dati di interesse investigativo - Ragionevole durata del vincolo - Necessità - Valutazione - Indisponibilità delle chiavi di accesso - Incidenza.

In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16622 del 2017 Rv. 270018 - 01, N. 38456 del 2019 Rv. 277343 - 01, N. 9989 del 2018 Rv. 272538 - 01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949 - 01, N. 53168 del 2016 Rv. 268489 - 01, N. 6623 del 2021 Rv. 280838 - 01, N. 24617 del 2015 Rv. 264092 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 16045 del 22/03/2023 Cc. (dep. 14/04/2023) Rv. 284447 - 01

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **TOMASI DARIO.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CAGLIARI, 27/10/2022

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Profitto confiscabile - Individuazione - Criteri - Interessi usurari concretamente corrisposti - Omessa restituzione all'agente delle somme prestate come capitale - Irrilevanza.

In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., identificandosi, conformemente alla generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto, sulla base della distinzione tra danno civile e danno criminale, che fosse possibile sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca le somme effettivamente percepite dall'imputato a titolo di interessi, rimanendo a tal fine irrilevante il profilo dell'omessa restituzione delle somme prestate come capitale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Conformi: N. 23132 del 2018 Rv. 272883 - 01, N. 45642 del 2015 Rv. 265033 - 01, N. 45090 del 2014 Rv. 260665 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 16022 del 22/03/2023 Ud. (dep. 14/04/2023) Rv. 284524 - 01

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **SILI GIANDIEGO.** *P.M.* **GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 20/01/2022

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna relativa a reati unificati dalla continuazione - Ammissibilità del ricorso relativamente al solo reato più grave, in quanto prescritto prima della sentenza di appello - Riflessi sulla condanna relativa ai reati satelliti anche in caso di inammissibilità dei motivi di ricorso ad essi riferiti - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili,

SEZIONE SECONDA

dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 36376 del 2021 Rv. 282015 - 04, N. 20525 del 2022 Rv. 283269 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266819 - 01, N. 47127 del 2021 Rv. 282269 - 01, N. 6903 del 2017 Rv. 268966 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 17358 del 22/03/2023 Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284530 - 01**

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **CAPITANI LUIGI. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 01/10/2021

661101 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE - Annullamento con rinvio al giudice civile ai soli effetti civili - Regole di giudizio - Valutazione secondo i parametri del diritto penale - Necessità.

In caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Difformi: N. 412 del 2019 Rv. 274831 - 01, N. 42995 del 2015 Rv. 264751 - 01, N. 5898 del 2019 Rv. 275266 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 37193 del 2022 Rv. 283739 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 14608 del 14/03/2023 Ud. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284404 - 01**

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI.** *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Imputato:* **SIMEONE GABRIELE. P.M. MOROSINI PIERGIORGIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 25/03/2022

506009 ARMI - GAS E AGGRESSIVI CHIMICI - Bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum" - Porto in luogo pubblico - Contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975 - Configurabilità - Condizioni - Contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. - Differenze.

Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma

SEZIONE SECONDA

2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d.m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 12/05/2011 num. 203 art. 1, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 57624 del 2017 Rv. 271901 - 01, N. 11753 del 2012 Rv. 252261 - 01, N. 10889 del 2017 Rv. 270555 - 01, N. 3116 del 2012 Rv. 251825 - 01, N. 14807 del 2016 Rv. 267284 - 01, N. 15083 del 2021 Rv. 280903 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2023 Ud. (dep. 14/04/2023) Rv. 284522 - 01

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: SCORDAMAGLIA RAFFAELE. P.M. MOROSINI PIERGIORGIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/11/2021

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Delitto presupposto - Accertamento giudiziale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma di oltre un milione e mezzo di euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all'interno di un automezzo nella disponibilità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, che non aveva saputo indicarne la provenienza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Difformi: N. 6584 del 2022 Rv. 282629 - 01, N. 46773 del 2021 Rv. 282433 - 02, N. 29689 del 2019 Rv. 277020 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 46419 del 2019 Rv. 277334 - 01, N. 43532 del 2021 Rv. 282308 - 01, N. 23679 del 2020 Rv. 279482 - 01, N. 29486 del 2013 Rv. 256108 - 01, N. 5616 del 2021 Rv. 280883 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 16017 del 14/03/2023** Ud. (dep. **14/04/2023**) Rv. **284523 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: PG C/ LEONE ANTONIO. P.M. MOROSINI PIERGIORGIO. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ISERNIA, 08/07/2022

609037 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATE DIFESA PUBBLICA O PRIVATA - Età avanzata della vittima - Presunzione assoluta di minorazione delle capacità di resistenza della vittima - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38347 del 2011 Rv. 250948 - 01, N. 8998 del 2015 Rv. 262564 - 01, N. 35997 del 2010 Rv. 248163 - 01, N. 39023 del 2008 Rv. 241454 - 01, N. 47186 del 2019 Rv. 277780 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28502 del 2018 Rv. 273305 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 17354 del 08/03/2023** Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284529 - 01**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: TINE' DAVIDE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 18/11/2021

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Estinzione del reato per prescrizione - Confisca del prezzo o del profitto del reato - Confisca diretta - Conseguenze.

In tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 52 del 2021 Rv. 280140 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264434 - 01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209 - 01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 14509 del 03/03/2023** Ud. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284484 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: DI RISIO KEVIN. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 28/02/2022

652001 AZIONE PENALE - IN GENERE - Reati a citazione diretta - Ordinanza del giudice dibattimentale che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio - Erroneità - Conseguenze - Obbligo del pubblico ministero di darvi esecuzione ovvero di proporre impugnazione - Ragioni.

In tema di reati procedibili a citazione diretta, ove il giudice dibattimentale abbia erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, quest'ultimo non può disattendere tale provvedimento, ma è tenuto a darvi esecuzione, ovvero può impugnarlo con ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nel diverso caso in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, pur non prevista per i reati per i quali procede, non si determina alcuna nullità, trattandosi di opzione maggiormente garantita per l'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1792 del 2019 Rv. 275078 - 01, N. 28694 del 2022 Rv. 283578 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 15718 del 01/03/2023** Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284499 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: RUSSO SILVESTRE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 01/07/2022

678004 TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE - Presentazione di memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. - Computo del termine - Esclusione del "dies a quo" e del "dies ad quem" - Fattispecie.

In tema di termini processuali, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione di memorie in cancelleria, devono essere esclusi sia il "dies a quo" che il "dies ad quem". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, in quanto basata su memorie e relativi allegati presentati in cancelleria dal pubblico ministero quattro giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 16356 del 2015 Rv. 263322 - 01, N. 4591 del 2000 Rv. 216293 - 01, N. 30333 del 2021 Rv. 281726 - 01, N. 33 del 2019 Rv. 274662 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44930 del 2021 Rv. 282281 - 01, N. 11569 del 2019 Rv. 274995 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 16560 del 23/02/2023 Ud. (dep. **18/04/2023**) Rv. **284525 - 01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PG C/ MONTI FRANCESCO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 25/01/2022

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Reato continuato e reato permanente - Periodi di detenzione o condanne - Interruzione della permanenza - Continuazione tra condotte precedenti e successive alla condanna o alla detenzione - Associazione di tipo mafioso - Possibilità.

In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nella decisione gravata non fosse stata adeguatamente valutata, onde escludere la continuazione, la circostanza che l'imputato era stato detenuto per circa sei anni ed aveva osservato un positivo percorso rieducativo, senza segnali di collaborazione con il sodalizio di riferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37832 del 2019 Rv. 276842 - 01, N. 38486 del 2011 Rv. 251364 - 01, N. 32475 del 2013 Rv. 256119 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 680 del 2020 Rv. 277788 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 17946 del 31/01/2023 Ud. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284394 - 01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: SANKARA OMAR. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/06/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione dello straniero in sostituzione della pena detentiva ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 - Durata - Omessa indicazione da parte del giudice della cognizione - Conseguenze - Illegittimità - Sussistenza.

In tema di espulsione dello straniero in sostituzione della pena detentiva ex art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice della cognizione è tenuto a stabilire la durata del divieto di rientro, trattandosi di sanzione sostitutiva della detenzione disposta nell'esercizio di un potere discrezionale, sicché l'omessa indicazione del termine di durata dell'espulsione comporta l'annullamento della sentenza relativamente alla sanzione sostitutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13130 del 2017 Rv. 269674 - 01, N. 32237 del 2022 Rv. 283461 - 01, N. 4317 del 2012 Rv. 251859 - 01, N. 4645 del 2022 Rv. 282589 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/01/2023 Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284498 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: TRIPODI DOMENICO. P.M. GIORGIO LIDIATOCCHI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 06/09/2022

658012 GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - Associazione per delinquere costituita da tre soli partecipi - Sentenza di condanna nei confronti di un partecipe - Successivo giudizio nei confronti di altro associato - Causa di astensione o ricusazione del giudice - Sussistenza - Ragioni.

Costituisce causa di astensione o ricusazione del giudice l'aver partecipato all'adozione di una decisione di condanna relativa ad associazione per delinquere costituita da tre soli associati, in quanto, in tale ipotesi, la condanna di uno di essi implica un giudizio sulla sussistenza stessa del sodalizio, diversamente dal caso di consorzi criminali coinvolgenti un numero rilevante di persone, nei quali l'idoneità pregiudicante per il giudice della decisione assunta nei confronti di un partecipe deve valutarsi in concreto, in relazione ai profili di responsabilità dei coimputati giudicati in altro procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6797 del 2015 Rv. 262730 - 01, N. 11546 del 2013 Rv. 254760 - 01, N. 3921 del 2000 Rv. 215316 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36847 del 2014 Rv. 260093 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 15704 del 25/01/2023 Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284488 - 01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: RUFFINI ALDO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/03/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Giudizio di pericolosità - Fatti accertati nel corso di un procedimento penale non definito con sentenza di condanna - Autonoma utilizzabilità per la verifica della pericolosità del proposto - Possibilità - Condizioni.

In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (In motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225 - 05, N. 6636 del 2016 Rv. 266364 - 01, N. 33533 del 2021 Rv. 281862 - 01, N. 4191 del 2022 Rv. 282655 - 01, N. 19880 del 2019 Rv. 276917 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 31209 del 2015 Rv. 264319 - 01, N. 182 del 2021 Rv. 280145 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 349 del 2018 Rv. 271996 - 01, N. 11846 del 2018 Rv. 272496 - 01, N. 25042 del 2022 Rv. 283559 - 03, N. 48090 del 2019 Rv. 277908 - 01 Rv. 277908 - 01, N. 23813 del 2020 Rv. 279805 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 14854 del 25/01/2023 Ud. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284297 - 01**

Presidente: DI PAOLA SERGIO. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: DIOP ANTHIOUMANE. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 11/02/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Deposito tardivo - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152 - 01, N. 34914 del 2021 Rv. 281941 - 01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 15664 del 25/01/2023 Ud. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284487 - 01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: ZARCONI CARLO ANTONINO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 10/12/2021

667021 PARTE CIVILE - SPESE - Appello dell'imputato contro la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione - Soccombenza - Parte civile - Spese del giudizio di impugnazione - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri

SEZIONE SECONDA

diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Conformi: N. 8230 del 1996 Rv. 205616 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11272 del 1998 Rv. 211516 - 01, N. 17102 del 2011 Rv. 250249 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 20/01/2023 Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284528 - 01**

Presidente: **DIOTALLEVI GIOVANNI**. *Estensore:* **VERGA GIOVANNA**. *Relatore:* **VERGA GIOVANNA**. *Imputato:* **KAKASHVILI SHOTA**. *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 02/03/2022

651051 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE - Imputato straniero - Diritto di essere assistito da un interprete - Condizioni - Fattispecie.

Il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete sussiste a condizione che egli dimostri o quantomeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, atteso che l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'Autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, a fronte delle reiterate richieste di un interprete, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato straniero, presente in Italia senza fissa dimora, non costituiva elemento sintomatico da cui desumere la conoscenza della lingua italiana).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143

Massime precedenti Conformi: N. 882 del 1999 Rv. 213068 - 01, N. 8094 del 2016 Rv. 266238 - 01, N. 40660 del 2012 Rv. 253841 - 01, N. 30379 del 2018 Rv. 273246 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1141 del 2000 Rv. 215662 - 01, N. 11060 del 2018 Rv. 272861 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 17973 del 19/01/2023 Cc. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284395 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: B. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 22/09/2022

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazione coinvolgente minorenni - Onere di motivazione rafforzata - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ove queste coinvolgano un minore di anni quattordici, il giudice che pone a base della propria decisione il contenuto di esse è tenuto a interpretarle ed a svolgere le proprie valutazioni, senza che ciò comporti un onere di motivazione rafforzata derivante dall'età del soggetto intercettato, non prevedendo la disciplina sulle intercettazioni alcun regime differenziato in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44938 del 2021 Rv. 282337 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22471 del 2015 Rv. 263715 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 15657 del 19/01/2023 Ud. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284486 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: CASTALDI ENZO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/12/2021

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176 del 2020 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7069 del 2022 Rv. 282905 - 01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532 - 01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 16760 del 19/01/2023** Ud. (dep. **20/04/2023**) Rv. **284526 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: ZILLI ENRICO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 26/01/2022

652043 AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - Reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018 - Querela tardiva presentata prima dell'entrata in vigore del decreto - Disciplina transitoria - Applicabilità - Ragioni.

In tema di condizioni di procedibilità, con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del citato d.lgs., che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla parte lesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 bis

Massime precedenti Conformi: N. 44692 del 2022 Rv. 283793 - 01, N. 25341 del 2021 Rv. 281465 - 01, N. 48277 del 2022 Rv. 284171 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12410 del 2020 Rv. 279057 - 01, N. 8823 del 2021 Rv. 280764 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44114 del 2019 Rv. 277432 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 17366 del 21/12/2022** Cc. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284489 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: RENNA CARMELO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 14/07/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ordinanza di applicazione di misura cautelare - Interesse ad impugnare dell'indagato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5213 del 2019 Rv. 275028 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6738 del 2023 Rv. 284357 - 02, N. 20891 del 2020 Rv. 279508 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 15652 del 21/12/2022 Ud. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284485 - 02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: CAROPRESE CARMINE GINO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/03/2021

659104 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE - Dichiarazione resa durante le indagini preliminari - Ritrattazione - Inattendibilità di quest'ultima - Utilizzabilità.

In tema di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove esse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13275 del 2013 Rv. 255185 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13550 del 2017 Rv. 269566 - 01, N. 35428 del 2018 Rv. 273455 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 15652 del 21/12/2022 Ud. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284485 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: CAROPRESE CARMINE GINO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/03/2021

661180 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Impugnazioni - Soggetti titolari del diritto di impugnazione - Volontà dell'imputato - Prevalenza sulla volontà del difensore - Acquiescenza dell'imputato alla sentenza - Impugnazione del difensore - Inammissibilità.

In tema di impugnazioni, la volontà dell'imputato, cui compete la valutazione dei propri reali interessi e della convenienza della richiesta da fare, prevale su quella del difensore, sicchè, in presenza di una formale dichiarazione dell'imputato che "rinuncia ai termini di legge" avverso la sentenza d'appello e richiede che la stessa "passi in giudicato", deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore. (Conf.: n. 1457 del 1993, Rv. 197183-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13520 del 2018 Rv. 272472 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 17320 del 09/12/2022** Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284527 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: CANTIMIR VALENTINA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 14/09/2021

594168 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - Aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen. - Aggravante di cui all'art. 61, n.5, cod. pen. - Differenze.

La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrelevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 61 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 3496 del 2023 Rv. 284193 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40275 del 2021 Rv. 282095 - 02

Sez. 2, **Sentenza n. 14489 del 06/12/2022** Ud. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284479 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: BORRELLI PASQUALE. P.M. MOROSINI PIERGIOGIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/07/2021

594168 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - Aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. - Aggravante di cui all'art. 61, n.5, cod. pen. - Rapporto di specialità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di rapina, benché l'ambito di operatività dell'art. 61, n. 5, cod. pen., di portata più ampia, coincida con quello dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis) cod. pen. allorché la condotta avvenga in un «luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa», l'aggravante prevista dall'art. 628 prevale, in quanto speciale, su quella comune di cui all'art. 61, n. 5, avendo inteso il legislatore, per il delitto di rapina, sanzionare più gravemente una condotta ritenuta particolarmente negativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 5, Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3496 del 2023 Rv. 284193 - 01, N. 32781 del 2021 Rv. 281914 - 01, N. 43376 del 2022 Rv. 283741 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 14885 del 29/11/2022** Cc. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284348 - 03**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA**. *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA**. *Imputato:* **PEROTTI DAVIDE**. *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE**.
(Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 14/06/2022

604029 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - Condotte con finalità di terrorismo - Idoneità - Accertamento giudiziale - Prognosi postuma - Natura e contesto dell'azione - Criteri.

Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'idoneità in concreto della condotta deve essere effettuato applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della "natura e contesto" dell'azione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 sexies

Massime precedenti Conformi: N. 47479 del 2015 Rv. 265405 - 01, N. 28009 del 2014 Rv. 260076 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22066 del 2020 Rv. 279495 - 02, N. 7898 del 2020 Rv. 278499 - 02, N. 36816 del 2020 Rv. 280761 - 02

Sez. 2, **Sentenza n. 14885 del 29/11/2022** Cc. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284348 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA**. *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA**. *Imputato:* **PEROTTI DAVIDE**. *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE**.
(Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 14/06/2022

604032 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - Delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attività di terrorismo di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen. - Natura - Reato di pericolo concreto - Elemento soggettivo - Doppio dolo specifico - Contenuto.

Il delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen., è reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito dalla volontà del soggetto agente di perseguire sia la finalità, intermedia, di addestrare altri o di conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacità all'uso di armi, di materiali esplosivi o di sostanze chimiche o batteriologiche, strumentali al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, sia quella di terrorismo, anche internazionale, come definita dall'art. 270-sexies cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 quinquies, Cod. Pen. art. 270 sexies

Massime precedenti Conformi: N. 29670 del 2011 Rv. 250517 - 01, N. 7898 del 2020 Rv. 278499 - 02

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 22066 del 2020 Rv. 279495 - 02, N. 47479 del 2015 Rv. 265405 - 01, N. 4433 del 2014 Rv. 259020 - 01, N. 14704 del 2020 Rv. 279408 - 01, N. 28009 del 2014 Rv. 260076 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 30/03/2023 Cc. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284496 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: DI MARTINO MATTEO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 17/10/2022

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Quantificazione dell'indennizzo - Pubblica esposizione per il clamore delle accuse - Valutabilità - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori" di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegare, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12727 del 2019 Rv. 275841 - 01, N. 40906 del 2009 Rv. 245369 - 01, N. 2624 del 2019 Rv. 275193 - 01, N. 39773 del 2019 Rv. 277510 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 15261 del 23/03/2023 Cc. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284492 - 01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: C. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 21/11/2022

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Delitto di corruzione di minorenni - Compimento di atti sessuali in presenza di minore infraquattordicenne al fine di farlo assistere - Realizzazione mediante videochat - Configurabilità del reato - Ragioni.

Il delitto di corruzione di minorenni realizzato mediante il compimento di atti sessuali in presenza di persona infraquattordicenne al fine di farla assistere, di cui all'art. 609-quinquies, comma primo, cod. pen., è configurabile anche nel caso in cui tali atti, pur compiuti a distanza, siano condivisi con il minore mediante videochat, nel corso della loro commissione, posto che il mezzo di comunicazione telematica, volutamente utilizzato dall'agente, consente di ritenere gli atti commessi in presenza della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quinquies com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14210 del 2020 Rv. 279293 - 01, N. 31263 del 2017 Rv. 270192 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 15444 del 15/03/2023** Ud. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284364 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **LEONE ROSARIO DANTE. P.M. BALDI FULVIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 10/11/2021

673040 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE - Affermazione di responsabilità dell'imputato - Incertezza della prova - Richiesta di espletamento di un accertamento peritale - Principio dell'"ogni oltre ragionevole dubbio" - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie.

La sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto deve dare adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti degli accertamenti sfavorevoli al reo vengano ritenuti esaustivi e incontrovertibili, giacché la regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie in tema di vendita di vino adulterato, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del medesimo prodotto, avevano dato esiti diversi presso laboratori ufficiali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28102 del 2019 Rv. 277474 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39746 del 2017 Rv. 270936 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 17216 del 14/03/2023** Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284552 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **CHIARAMELLO ORLANDO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 23/05/2022

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Limiti temporali per l'integrale riparazione del danno - Asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - Denunciata disparità di trattamento tra imputati abbienti e imputati non abbienti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in presenza di una concreta volontà riparatoria, l'integrale riparazione del danno, costituente il presupposto per il riconoscimento dell'attenuante, possa avvenire mediante pagamento rateizzato, con adempimento definitivo anche successivo al giudizio, in quanto la concessione dell'indicata diminuzione postula non solo la volontà riparatoria dell'imputato, ma anche il fatto oggettivo dell'integrale riparazione del danno, sicché non può assumere rilevanza la possibile disparità di trattamento tra aspiranti beneficiari, in ragione delle loro diverse condizioni economiche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2021 Rv. 280725 - 01, N. 223 del 2023 Rv. 284043 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 17214 del 14/03/2023** Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284554 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GALLO LUCIANO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 17/01/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Determinazione dell'imposta evasa - Criteri - Deduzione di costi ad essa inerenti - Possibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa al delitto di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, in cui l'imposta dovuta era stata quantificata sulla base di ricavi registrati in contabilità e, in modesta parte, di bonifici in entrata sui conti correnti riferibili all'impresa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40412 del 2019 Rv. 277120 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 17225 del 14/03/2023** Cc. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284555 - 01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: D. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 13/12/2022

663001 INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - Investigazioni difensive - Dichiarazioni scritte ricevute dal difensore - Omessa redazione della relazione di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Ragioni.

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte ricevute dal difensore, alle quali non sia allegata la relazione di autenticazione scritta di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen., posto che le modalità di documentazione ivi previste, prescritte dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 391-bis cod. proc. pen., assicurano l'adempimento degli oneri informativi imposti dal successivo comma 3, richiesto, a pena di inutilizzabilità, dal comma 6 della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51073 del 2016 Rv. 268903 - 01, N. 20460 del 2013 Rv. 255967 - 01, N. 32649 del 2021 Rv. 282080 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 17214 del 14/03/2023** Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284554 - 02**

Presidente: **SARNO GIULIO**. Estensore: **CORBO ANTONIO**. Relatore: **CORBO ANTONIO**.
Imputato: **GALLO LUCIANO**. P.M. **DI NARDO MARILIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 17/01/2022

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del processo con messa alla prova - Estensione dell'istituto a nuove fattispecie di reato - Disciplina di cui all'art. 90 d.lgs. n. 150 del 2022 - Inapplicabilità nel giudizio di cassazione - Manifesta irragionevolezza - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è manifestamente irragionevole la mancata previsione, all'art. 90 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della possibilità di accedere all'istituto nei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione relativi ai reati inseriti nel catalogo di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 32, comma 1, lett. a), del citato decreto, essendo inapplicabile nel giudizio di legittimità il previsto "iter" alternativo alla celebrazione del processo, non essendovi sul punto una specifica norma transitoria e non trovando applicazione il principio di retroattività della "lex mitior" di cui all'art. 2 cod. pen., in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 32 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 35717 del 2014 Rv. 259935 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 15243 del 02/03/2023** Ud. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284326 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **GAI EMANUELA**. Relatore: **GAI EMANUELA**.
Imputato: **D'AMICO VITO**. P.M. **PICCIRILLO RAFFAELE**. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 22/11/2021

554006 GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI - Attività svolta in Italia per conto di un "bookmater" straniero privo di concessione - Reato previsto dall'art. 4 legge n. 401 del 1989 - Onere della prova - Accusa e difesa - Riparto - Fattispecie.

In tema di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi, senza licenza, da parte di intermediario per conto di un allibratore estero, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e dell'assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all'esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'unione, dei bandi di gara.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7129 del 2021 Rv. 281473 - 01, N. 14991 del 2015 Rv. 263115 - 01, N. 12335 del 2014 Rv. 259293 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23271 del 2004 Rv. 227726 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 14583 del 02/03/2023 Cc. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284461 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: DI MEGLIO ANTONIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB.SEZ.DIST. ISCHIA, 16/09/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Procedura acceleratoria prevista ex art. 25 d.l. n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 - Immobili danneggiati che non possono usufruire di contributi statali in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino - Applicabilità - Esclusione.

In tema di reati edilizi, la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per le domande di condono già presentate, riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 17/08/2017 ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, non trova applicazione in relazione agli immobili che non possono usufruire dei contributi statali per la riparazione e la ricostruzione di cui all'art. 21, comma 2-bis, d.l. citato, in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino impartito dal giudice penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Decreto Legge 28/09/2018 num. 109 art. 21, Decreto Legge 28/09/2018 num. 109 art. 21 com. 2, Decreto Legge 28/09/2018 num. 109 art. 25, Legge 16/11/2018 num. 130 art. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 16576 del 01/03/2023 Ud. (dep. **19/04/2023**) Rv. **284494 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: MAGNANENSI GIUSTINO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/09/2021

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Fatture "soggettivamente" false - Reato - Configurabilità - Ragioni.

In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta).

Riferimenti normativi: Legge 10/03/2000 num. 74 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 14707 del 2008 Rv. 239658 - 01, N. 24307 del 2017 Rv. 269986 - 01, N. 20353 del 2010 Rv. 247110 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 49806 del 2018 Rv. 274744 - 01, N. 31142 del 2022 Rv. 283708 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 16576 del 01/03/2023 Ud. (dep. **19/04/2023**) Rv. **284494 - 02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: MAGNANENSI GIUSTINO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/09/2021

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Confisca per equivalente disposta in primo grado - Qualificazione in grado di appello come confisca obbligatoria - Ammissibilità - Ragioni.

Non viola il divieto di "reformatio in pejus" la qualificazione come obbligatoria in grado di appello, in quanto relativa al prezzo del reato, della confisca per equivalente disposta in primo grado, costituendo l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso concreto, il pubblico ministero, pur non avendo formulato uno specifico motivo di gravame, aveva chiesto, nel rassegnare le conclusioni in grado di appello, la riqualificazione della confisca, introducendo, in tal modo, il contraddittorio sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10708 del 2016 Rv. 266558 - 01, N. 13844 del 2017 Rv. 270372 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9156 del 2021 Rv. 281327 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264434 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 16141 del 21/02/2023 Cc. (dep. **17/04/2023**) Rv. **284463 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: BATTISTA GIOVANNI. P.M. GARGIULIO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/10/2022

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Immobile realizzato abusivamente - Inclusione nel patrimonio e, quindi, nell'asse ereditario di colui che l'ha edificato - Trasferimento del bene "mortis causa" agli eredi, salva rinuncia all'eredità - Efficacia nei confronti di questi ultimi dell'ordine di demolizione.

In tema di reati edilizi, l'immobile realizzato in assenza del permesso di costruire, rispetto al quale è emesso l'ordine di demolizione, facendo parte del patrimonio di colui che lo ha edificato, entra a far parte del suo asse ereditario e, salva la rinuncia all'eredità, si trasmette "mortis causa" agli eredi, nei confronti dei quali l'ordine conserva efficacia.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 18576 del 2020 Rv. 279501 - 01, N. 30406 del 2016 Rv. 267333 - 01, N. 42699 del 2015 Rv. 265193 - 01, N. 18990 del 2022 Rv. 283135 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 17400 del 24/01/2023 Cc. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284557 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: CUFFARO GERARDO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' RAGUSA, 08/09/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitti contro l'ambiente - Art. 452-bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Individuazione.

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15865 del 2017 Rv. 269489 - 01, N. 46170 del 2016 Rv. 268059 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9736 del 2020 Rv. 278405 - 01, N. 15460 del 2016 Rv. 267823 - 01, N. 28732 del 2018 Rv. 273566 - 01, N. 10515 del 2017 Rv. 269274 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023 Ud. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284556 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: CHEN WENJIAN. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/02/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Impugnazioni - Cassazione - In genere - Controllo sulla motivazione - Limiti - Indicazione.

Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 2039 del 2019 Rv. 274816 - 07, N. 38431 del 2018 Rv. 273911 - 01, N. 10795 del 2021 Rv. 281085 - 01, N. 9106 del 2021 Rv. 280747 - 01, N. 35673 del 2022 Rv. 283770 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027 - 04

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 13784 del 20/01/2023 Ud. (dep. **03/04/2023**) Rv. **284362 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: COMIS GABRIELLA. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/10/2022

588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962 - Responsabilità a titolo di colpa del legale responsabile di società o impresa - Sussistenza - Ragioni - Delega di funzioni - Legittimità - Condizioni.

In tema di disciplina penale degli alimenti, il legale responsabile di una società o di un'impresa risponde a titolo di colpa della detenzione o somministrazione di prodotti non conformi alla normativa, in quanto sono a lui riconducibili le deficienze organizzative e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che l'illecito non attenga ai compiti attribuiti, in via esclusiva, a un preposto munito di apposita delega, nel caso in cui le dimensioni aziendali siano tali da giustificare il decentramento di compiti e responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46710 del 2013 Rv. 257860 - 01, N. 11909 del 2006 Rv. 233566 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27587 del 2020 Rv. 280159 - 03, N. 9406 del 2021 Rv. 281149 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 15256 del 13/01/2023 Cc. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284462 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: PISCITELLI SALVATORE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 08/11/2022

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Appello avverso il rigetto di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - Effetto devolutivo - Sussistenza - Poteri istruttori del tribunale del riesame - Esclusione - Conseguenze.

Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6400 del 2020 Rv. 278372 - 01 Rv. 278372 - 01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Difformi: N. 44595 del 2021 Rv. 282228 - 01, N. 23729 del 2015 Rv. 263936 - 01, N. 34970 del 2012 Rv. 253331 - 01, N. 19008 del 2012 Rv. 252874 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41997 del 2019 Rv. 277205 - 01, N. 38074 del 2014 Rv. 261134 - 01, N. 17970 del 2020 Rv. 279398 - 01, N. 57262 del 2017 Rv. 272206 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227357 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 15237 del 13/01/2023 Ud. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284325 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: PMT C/ COCILOVO FABIO SALVA. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE ENNA, 06/10/2021

566008 LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - Contravvenzione di cui all'art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961 - Notifica per compiuta giacenza della richiesta dell'Ispettorato del lavoro di fornire notizie e documenti - Idoneità - Esclusione.

In tema di igiene e sicurezza del lavoro, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628, non è idonea la notifica della richiesta dell'Ispettorato del lavoro di fornire notizie e documenti perfezionatasi con le forme della compiuta giacenza, posto che l'effettiva conoscenza di tale richiesta è elemento costitutivo del reato.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1961 num. 628 art. 4 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30176 del 2017 Rv. 270426 - 01, N. 31992 del 2018 Rv. 273313 - 01, N. 12923 del 2008 Rv. 239353 - 01, N. 2337 del 2011 Rv. 249314 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 16140 del 22/12/2022 Cc. (dep. **17/04/2023**) Rv. **284365 - 01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: BAHBAH ABDELAZIZ. P.M. ANGELILLIS CIRO. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE POTENZA, 05/08/2022

656006 DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - Facoltà di nomina da parte di un prossimo congiunto in favore di indagato latitante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo tale norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale ed essendo, pertanto, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con cui si era ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 9209 del 2017 Rv. 269437 - 01, N. 35955 del 2015 Rv. 264695 - 01, N. 13501 del 2006 Rv. 234271 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19619 del 2014 Rv. 259930 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 14964 del 21/12/2022 Ud. (dep. 11/04/2023) Rv. 284322 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: WANG FAN. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 16/03/2022

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari che non ne modificano la volumetria e la destinazione d'uso - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, eseguiti mediante opere che ne lascino immutate la volumetria complessiva e l'originaria destinazione d'uso, non richiedono il rilascio del permesso di costruire, pur se comportino variazione di superficie o del carico urbanistico, rientrando tra gli interventi di manutenzione straordinaria realizzabili mediante SCIA. (Fattispecie relativa ad immobile al cui interno l'imputato aveva ricavato due vani mediante la divisione, con tramezzature interne, di un ambiente preesistente di maggiore ampiezza).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. B), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 com. 1 lett. A), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 37 com. 6, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 17 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31618 del 2015 Rv. 264496 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11303 del 2022 Rv. 282929 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 14980 del 21/12/2022 Cc. (dep. 11/04/2023) Rv. 284324 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: PADULA VITO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' LECCE, 14/06/2022

664094 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE - Applicazione della misura in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero - Obbligo di autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l'obbligo di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dal tribunale, a seguito dell'appello avverso l'iniziale provvedimento reiettivo. (Fattispecie di annullamento di ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l'indicazione delle norme violate ed inoltre priva di un'autonoma valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 29807 del 2017 Rv. 270737 - 01, N. 9203 del 2017 Rv. 269338 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28580 del 2020 Rv. 279593 - 01, N. 47361 del 2022 Rv. 283784 - 01, N. 43676 del 2021 Rv. 282506 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 17015 del 21/12/2022 Ud. (dep. **21/04/2023**) Rv. **284495 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **RICCI MIRKO.** *P.M.* **SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 08/10/2021

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Circostanza dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. - Applicabilità ai reati tributari - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei quali il "risarcimento del danno" cagionato all'Erario costituisce fatto autonomo, specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e 14 del decreto citato, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante, ove avvenuto nei modi, con le forme e nei tempi indicati nelle indicate disposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2858 del 2023 Rv. 284127 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 33188 del 2019 Rv. 276774 - 01, N. 26966 del 2020 Rv. 279645 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 16131 del 20/12/2022 Ud. (dep. **17/04/2023**) Rv. **284493 - 01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **B. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/04/2022

661179 IMPUGNAZIONI - RINUNCIA - Sentenza di assoluzione - Impugnazione del pubblico ministero - Richiesta di assoluzione avanzata dal Procuratore generale - Rinuncia all'impugnazione - Equipollenza - Esclusione.

Non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del Procuratore generale che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 42157 del 2006 Rv. 235567 - 01, N. 1591 del 2010 Rv. 245754 - 01, N. 8204 del 1998 Rv. 211360 - 01, N. 40433 del 2003 Rv. 228437 - 01, N. 8005 del 1997 Rv. 209085 - 01, N. 43363 del 2005 Rv. 232454 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4512 del 2011 Rv. 249496 - 01, N. 23404 del 2017 Rv. 270311 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 16138 del 20/12/2022 Cc. (dep. **17/04/2023**) Rv. **284553 - 01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.**
Imputato: **MOYA JIMENEZ ANDRES JESUS. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 06/09/2022

678018 TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - Rinuncia alla sospensione - Imputato assistito da due difensori - Rinuncia formulata da uno di essi - Sufficienza - Fattispecie.

Nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori, la rinuncia alla sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale, di cui all'art. 240-bis, comma 2, disp. att. e trans. cod. proc. pen., può essere validamente effettuata anche da uno solo di essi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale del riesame aveva adottata oltre i termini di legge sul rilievo che la rinuncia a tale sospensione provenisse da uno solo dei codifensori dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2494 del 2017 Rv. 269115 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 16131 del 20/12/2022 Ud. (dep. **17/04/2023**) Rv. **284493 - 03**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **B. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/04/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Rapporti con l'obbligo di procedere a rinnovazione istruttoria - Concorrenza - Sussistenza - Alternatività - Esclusione.

In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicchè la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 51898 del 2019 Rv. 278056 - 01, N. 24439 del 2021 Rv. 281404 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 16131 del 20/12/2022 Ud. (dep. **17/04/2023**) Rv. **284493 - 02**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **B. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/04/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - "Overturning" sfavorevole - Rinnovazione dell'esame dell'imputato in appello - Necessità - Condizioni.

In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma "prove dichiarative" riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27163 del 2022 Rv. 283631 - 01, N. 41358 del 2022 Rv. 283678 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269786 - 01 Rv. 269787 - 01, N. 27620 del 2016 Rv. 267488 - 01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 14/12/2022 Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284551 - 01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.**
Imputato: **LAZZAROTTO DANILO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 25/06/2021

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Autore mediato che predispone la documentazione fiscale relativa ad operazioni inesistenti da inserire nella dichiarazione - Induzione in errore del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale - Configurabilità del reato a carico dell'autore mediato - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta di chi, agendo quale "autore mediato", onde evadere le imposte, predisponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest'ultima, elementi passivi fittizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stato condannato l'amministratore di fatto di una società che aveva consapevolmente indicato, nelle scritture contabili, elementi passivi fittizi, inseriti nella dichiarazione presentata dall'amministratore giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13249 del 2006 Rv. 234104 - 01, N. 14855 del 2012 Rv. 252513 - 01, N. 8096 del 2011 Rv. 249579 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 14577 del 14/12/2022 Cc. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284460 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: G. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 07/06/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Processo in assenza - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata nella fase delle indagini preliminari - Successiva nomina di difensore di fiducia - Effettiva conoscenza del processo - Sussistenza - Condizioni.

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 2022 Rv. 283019 - 01, N. 10238 del 2020 Rv. 278648 - 01, N. 11813 del 2021 Rv. 281483 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 13783 del 07/12/2022 Ud. (dep. **03/04/2023**) Rv. **284359 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: CAPONIGRO ANTONINO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 07/06/2022

588001 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE - Contravvenzione di detenzione illecita di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 150 del 1992 - Abrogazione per effetto dell'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 132 del 2022 - Nuova fattispecie contravvenzionale prevista e punita dagli artt. 4 e 14, comma 2, d.lgs. n. 132 del 2022 - Continuità normativa - Sussistenza.

SEZIONE TERZA

Sussiste continuità normativa, per ciò che attiene alla descrizione del fatto costituente reato, anche se consistito nella detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, nati ed allevati in cattività, tra la previsione di cui all'art. 6, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150, formalmente abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, e quella di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.lgs., pur sanzionata in modo maggiormente afflittivo dal successivo art. 14, comma 2.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 6, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 05/08/2022 num. 135 art. 16 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 26127 del 2005 Rv. 231999 - 01, N. 45748 del 2017 Rv. 271444 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 14278 del 23/11/2022 Ud. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284363 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **GALLO LUCA. P.M. MARINELLI FELICETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 02/12/2021

547003 FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO - Accertamenti compiuti in sede di verifiche fiscali - Mancanza o irregolarità formale dell'autorizzazione ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 - Effetti sull'accertamento penale del fatto - Causa di invalidità - Esclusione - Ragioni.

In tema di illeciti tributari, la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione all'accesso domiciliare, di cui all'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pur potendo essere ritenuta causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i propri effetti sull'accertamento del fatto di reato, posto che all'accesso domiciliare, per la sua natura di attività amministrativa, non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per le attività di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 12017 del 2007 Rv. 235927 - 01, N. 6798 del 2016 Rv. 266135 - 01, N. 1668 del 1998 Rv. 209572 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 14971 del 10/11/2022 Cc. (dep. **11/04/2023**) Rv. **284323 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CERRONI CLAUDIO.** *Relatore:* **CERRONI CLAUDIO.** *Imputato:* **PMT C/ ALIOTTA ANDREA. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE CALTANISSETTA, 05/08/2022

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Denegata convalida dell'arresto - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Annullamento senza rinvio - Ragioni.

L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perentoria, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Massime precedenti Conformi: N. 13436 del 2016 Rv. 266734 - 01, N. 21183 del 2017 Rv. 270042 - 01, N. 15387 del 2016 Rv. 266566 - 01, N. 5983 del 2009 Rv. 243358 - 01, N. 12508 del 2014 Rv. 260000 - 01, N. 1814 del 2016 Rv. 265886 - 01, N. 12291 del 2016 Rv. 266868 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 38791 del 2014 Rv. 260931 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12954 del 2021 Rv. 280896 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 16347 del 05/04/2023 Cc. (dep. **18/04/2023**) Rv. **284563 - 01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: PAPALIA RENATO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 11/11/2022

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggistica in "chat Sky ECC" - Acquisizione mediante ordine europeo di indagine - Utilizzabilità ex 234 bis cod. proc. pen. - Disciplina delle intercettazioni - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, poiché al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 18907 del 2021 Rv. 281819 - 01, N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319 - 01, N. 1822 del 2018 Rv. 272319 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 17208 del 04/04/2023 Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284465 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: CARMINATI ENEA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/03/2022

599036 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO - Incendio colposo da violazione delle norme di sicurezza degli impianti - Responsabile tecnico preposto dal titolare dell'impresa ex art. 2, comma 2, legge n. 46 del 1990 e d.m. n. 37 del 2008 - Posizione di garanzia - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.

In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 05/03/1990 num. 46 art. 2 com. 2, Legge 05/03/1990 num. 46 art. 9, DM min. SEC 22/01/2008 art. 3 com. 1

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 3458 del 2005 Rv. 230897 - 01, N. 34371 del 2004 Rv. 229088 - 01, N. 48942 del 2017 Rv. 271531 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 16343 del 29/03/2023 Cc. (dep. **18/04/2023**) Rv. **284464 - 01**

Presidente: **FERRANTI DONATELLA.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **D'ONOFRIO ROSARIO. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 28/11/2022

664098 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE - Desumibilità degli atti - Nozione - Contenuti delle comunicazioni c.d. "encrochat" - Necessità di elaborazione dei dati - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di acquisizione di dati trasmessi con sistema "encrochat".

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "anteriore desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, richiede che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, il cui compendio indiziaro deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena", in ragione della complessità dell'attività di successiva acquisizione, a mezzo ordine europeo di indagine, di comunicazioni su sistema "encrochat", a ricontra dell'informativa che segnalava l'esistenza del sodalizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11807 del 2013 Rv. 255722 - 01, N. 15451 del 2012 Rv. 253509 - 01, N. 46158 del 2015 Rv. 265437 - 01, N. 48034 del 2019 Rv. 277351 - 02, N. 13834 del 2017 Rv. 269680 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6364 del 2023 Rv. 283998 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 17644 del 28/03/2023 Cc. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284607 - 01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Relatore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Imputato:* **DE BARRE GIACOMO SECONDO. P.M. TASSONE KATE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MODENA, 28/10/2022

506001 ARMI - IN GENERE - Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Archiviazione del procedimento - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose da accensione di fuochi ed esplosioni pericolose, in cui la Corte ha ritenuto legittima la confisca delle armi in sequestro disposta con il provvedimento di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità della querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 703, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1806 del 2013 Rv. 254213 - 01, N. 1264 del 2007 Rv. 235854 - 01 Rv. 235854 - 01, N. 38951 del 2008 Rv. 241310 - 01, N. 11480 del 2010 Rv. 246532 - 01 Rv. 246532 - 01, N. 20508 del 2016 Rv. 266894 - 01, N. 49969 del 2015 Rv. 265409 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 17190 del 16/03/2023 Ud. (dep. **26/04/2023**) Rv. **284606 - 01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Imputato:* **DI MENTO GABRIELE**. *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA**. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 31/05/2021

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Art. 131-bis cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto - Applicabilità - Sussistenza.

La disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato, si applica anche ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7573 del 2023 Rv. 284241 - 01, N. 9466 del 2023 Rv. 284133 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266593 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 16994 del 16/03/2023 Ud. (dep. **21/04/2023**) Rv. **284565 - 01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **BRUNO MARIAROSARIA**. *Relatore:* **BRUNO MARIAROSARIA**. *Imputato:* **WANG SHENGSHENG**. *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 26/05/2022

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Riduzione della pena detentiva - Rideterminazione in aumento della pena pecuniaria - Ammissibilità - Condizioni.

SEZIONE QUARTA

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 43835 del 2018 Rv. 274264 - 01, N. 2936 del 2010 Rv. 246137 - 01, N. 39475 del 2017 Rv. 271633 - 01, N. 27723 del 2013 Rv. 256801 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7086 del 2021 Rv. 280947 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 13806 del 07/03/2023 Ud. (dep. 03/04/2023) Rv. 284601 - 01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: CLEMENTE MATTEO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 11/10/2021

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Annullamento parziale della condanna per il reato più grave - Rideterminazione della pena - Poteri del giudice del rinvio - Estensione e limiti del divieto di "reformatio in peius" - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ma, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente la violazione del divieto in un caso in cui il giudice del rinvio aveva aumentato la pena per il reato satellite determinandola in misura superiore a quanto disposto nel primo giudizio, pur irrogando una pena finale complessivamente inferiore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 16995 del 2022 Rv. 283113 - 01, N. 34497 del 2021 Rv. 281831 - 01, N. 2692 del 2023 Rv. 284301 - 01, N. 4162 del 2013 Rv. 254263 - 01 Rv. 254263 - 01, N. 22134 del 2005 Rv. 232153 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 48538 del 2022 Rv. 284214 - 01, N. 26645 del 2019 Rv. 276196 - 01, N. 15890 del 2014 Rv. 261528 - 01, N. 29017 del 2014 Rv. 260099 - 01, N. 50949 del 2017 Rv. 271376 - 01, N. 1957 del 2018 Rv. 272072 - 01, N. 225 del 2018 Rv. 272211 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6043 del 2022 Rv. 282628 - 01, N. 16542 del 2005 Rv. 231701 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40910 del 2005 Rv. 232066 - 01, N. 16208 del 2014 Rv. 258653 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 13817 del 28/02/2023** Cc. (dep. **03/04/2023**) Rv. **284562 - 01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **PMT C/ MARCHETTA RICCARDO. P.M. TASSONE KATE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PIACENZA, 20/12/2022

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro probatorio - Annullamento per vizi formali - Sequestro ex art. 240-bis cod. pen. - "Ne bis in idem" - Preclusione processuale - Condizioni.

In materia di misure cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro per vizi formali (nella specie, per difetto di notifica della decisione del riesame), sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudicato cautelare non si forma pur quando in sede di annullamento per vizio formale del primo provvedimento il giudice abbia affermato l'insussistenza del "fumus del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34565 del 2014 Rv. 259902 - 01, N. 18199 del 2012 Rv. 252646 - 01

Sez. 4, **Sentenza n. 16754 del 21/02/2023** Ud. (dep. **20/04/2023**) Rv. **284564 - 01**

Presidente: **FERRANTI DONATELLA.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.** *Imputato:* **CATALFAMO DOMENICA. P.M. ORSI LUIGI.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/12/2021

522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Ente proprietario della strada destinata ad uso pubblico - Appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione - Obbligo di vigilanza - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17010 del 2016 Rv. 266548 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37589 del 2007 Rv. 237772 - 01, N. 11453 del 2013 Rv. 255423 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 14276 del 02/12/2022** Ud. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284604 - 01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ESPOSITO ALDO. Relatore: ESPOSITO ALDO. Imputato: A. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 08/03/2021

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Cessione di sostanze stupefacenti - Consumazione del reato - Consegna materiale della sostanza - Necessità - Esclusione - Accordo tra le parti - Sufficienza.

Ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza. (In motivazione la Corte ha precisato che non rileva che il venditore non abbia l'effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 49

Massime precedenti Conformi: N. 3854 del 2003 Rv. 223560 - 01, N. 38222 del 2009 Rv. 245293 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35511 del 2013 Rv. 256443 - 01, N. 26505 del 2015 Rv. 264396 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 16286 del 28/03/2023 Ud. (dep. **17/04/2023**) Rv. **284397 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: V. P.M. VENEGONI ANDREA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 11/03/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Riforma della sentenza assolutoria - Diverso apprezzamento della prova dichiarativa - Rinunzia concorde delle parti all'escussione dei testimoni - Obbligo di rinnovazione - Esclusione - Ragioni.

Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 46855 del 2022 Rv. 283879 - 01, N. 2493 del 2020 Rv. 278294 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18530 del 2020 Rv. 279303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20863 del 2021 Rv. 281259 - 01, N. 14062 del 2021 Rv. 281661 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14426 del 2019 Rv. 275112 - 03, N. 11586 del 2022 Rv. 282808 - 01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228 - 02

Sez. 5, Sentenza n. 16083 del 17/03/2023 Ud. (dep. **14/04/2023**) Rv. **284384 - 01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: NARCISI ANTONINO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 22/09/2021

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Richiesta di sospensione con messa alla prova - Risarcimento del danno - Corrispondenza al pregiudizio arrecato alla vittima "ove possibile", ovvero alle condizioni economiche dell'imputato - Poteri istruttori del giudice ex art. 468-bis, comma 5, cod. proc. pen. - Esercizio - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte

SEZIONE QUINTA

ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34878 del 2019 Rv. 277070 - 01, N. 7983 del 2016 Rv. 266256 - 01, N. 13235 del 2016 Rv. 266322 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 16091 del 17/03/2023 Cc. (dep. **14/04/2023**) Rv. **284450 - 01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: T. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 07/09/2022

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Genericità del provvedimento - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la genericità, anche parziale, del provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo i principi generali in materia di impugnazioni recedere a fronte di provvedimenti idonei a incidere sullo "status libertatis". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell'obbligo di tenersi a una determinata distanza dai medesimi, sul rilievo che non era stata data specifica indicazione dell'ambito territoriale del divieto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2147 del 2021 Rv. 280482 - 02, N. 31430 del 2021 Rv. 281837 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14935 del 28/02/2023 Ud. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284585 - 01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: TATANGELO ELIA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/05/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 - Guida senza patente - Soggetto destinatario di mero avviso orale - Sussistenza del reato - Esclusione.

Non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore privo della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. citato.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 47713 del 2022 Rv. 283820 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 418 del 2023 Rv. 283945 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 278820 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14932 del 28/02/2023 Ud. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284383 - 01**

Presidente: **CAPUTO ANGELO.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.** *Imputato:* **MERCURI ENRICO.** *P.M. LIGNOLA FERDINANDO.* (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/02/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta "riparata" - Configurabilità - Restituzione dei singoli beni sottratti - Necessità - Esclusione - Esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi perpetrati - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con la quale, senza valutare la fondatezza delle "pretese" dell'imputato, oggetto di accordo transattivo - segnatamente, l'entità delle spettanze vantate a titolo di indennità di buona uscita e di altre voci stipendiali, la "posizione" di esse rispetto ai crediti ammessi alla procedura fallimentare e, dunque, le somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare - si era ritenuta insufficiente la restituzione di una somma superiore al valore dei beni oggetto di distrazione, ma inferiore all'entità delle perdite).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 57759 del 2017 Rv. 271922 - 01, N. 50289 del 2015 Rv. 265903 - 01, N. 52077 del 2014 Rv. 261347 - 01, N. 4790 del 2016 Rv. 266025 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14927 del 22/02/2023 Ud. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284576 - 02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **T. P.M. TASSONE KATE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/07/2021

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Natura giuridica - Reato istantaneo - Conseguenze - Fattispecie.

Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultimo e la persona ritratta. (Fattispecie in

SEZIONE QUINTA

cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, senza il consenso della vittima, aveva inviato immagini ritraenti la "ex" amante in situazioni sessualmente esplicite ai soli familiari della stessa, interessati a non alimentarne la successiva diffusione a terzi estranei).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 ter

Massime precedenti Vedi: N. 39685 del 2018 Rv. 273960 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14927 del 22/02/2023 Ud. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284576 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: T. P.M. TASSONE KATE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/07/2021

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Inoltro a terzi di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito ricevuti dalla persona ritratta - Reato di cui all'art. 612-ter cod. pen. - Configurabilità.

Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 ter

Massime precedenti Vedi: N. 32404 del 2010 Rv. 248285 - 01, N. 26049 del 2019 Rv. 276131 - 01, N. 13800 del 2019 Rv. 276625 - 01, N. 8919 del 2021 Rv. 280497 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14927 del 22/02/2023 Ud. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284576 - 03**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: T. P.M. TASSONE KATE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/07/2021

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Diffusione di immagini o video ritraenti parti del corpo - Contesto idoneo a evocare la sessualità - Reato di cui all'art. 612-ter cod. pen. - Configurabilità.

Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 ter

Massime precedenti Vedi: N. 549 del 2006 Rv. 233115 - 01, N. 9354 del 2020 Rv. 278639 - 01, N. 42964 del 2015 Rv. 265157 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 14917 del 15/02/2023** Ud. (dep. **07/04/2023**) Rv. **284382 - 01**

Presidente: **ZAZA CARLO**. Estensore: **PISTORELLI LUCA**. Relatore: **PISTORELLI LUCA**.
Imputato: **GUARESÌ FILIPPO**. P.M. **VENEGONI ANDREA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 17/02/2022

609063 REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - Atto pubblico formato da privato - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria - Concorso materiale di reati - Sussistenza - Fattispecie.

Sussiste concorso materiale di reati, e non rapporto di specialità, tra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e quello di false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, in quanto il primo fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è stato mai formato, mentre il secondo, posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, si traduce in un falso ideologico commesso da privato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna per entrambe le fattispecie di reato dell'imputato che, sottoposto a regime di detenzione domiciliare, dopo aver formato un certificato medico falso, aveva richiesto al magistrato di sorveglianza di essere autorizzato a recarsi, libero nella persona, presso una struttura medica per sottoporsi ai trattamenti terapeutici indicati nell'allegato certificato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 374 bis, Cod. Pen. art. 482

Massime precedenti Vedi: N. 2967 del 2021 Rv. 280963 - 01, N. 8024 del 2016 Rv. 266683 - 01, N. 15786 del 2019 Rv. 276245 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 17828 del 09/02/2023** Ud. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284589 - 02**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA**. Estensore: **FRANCOLINI GIOVANNI**. Relatore: **FRANCOLINI GIOVANNI**. Imputato: **CASERTA FRANCO**. P.M. **LORI PERLA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/07/2021

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare trasfuse nella relazione - Obbligo di rispettare le garanzie previste dal codice di procedura penale - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura". (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Legge Falliment. art. 33, Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod.

SEZIONE QUINTA

Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38431 del 2019 Rv. 277342 - 01, N. 3207 del 2015 Rv. 262010 - 01, N. 24781 del 2017 Rv. 270599 - 01, N. 12338 del 2018 Rv. 272664 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33583 del 2015 Rv. 264479 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 16556 del 09/02/2023 Cc. (dep. **18/04/2023**) Rv. **284398 - 01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **BRANCACCIO ANGELO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 22/09/2022

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Sentenza della Cassazione su ordinanze del giudice dell'esecuzione in materia di indulto - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non può essere proposto dal condannato per la correzione dell'errore contenuto nella decisione della Corte di cassazione che si pronunzi su ordinanze del giudice dell'esecuzione in materia di indulto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'indulto, rientrando nel novero delle cause di estinzione della pena, incide solo sulla sola esecuzione di essa, non intervenendo a stabilizzare il giudicato, già perfezionatosi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33143 del 2018 Rv. 273773 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13199 del 2017 Rv. 269789 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 17827 del 07/02/2023 Ud. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284408 - 01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Imputato:* **BARRESI GIUSEPPE. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/02/2021

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Esame del teste di riferimento - Astensione - Utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" - Sussistenza - Ragioni.

In tema di testimonianza indiretta, nel caso in cui il teste di riferimento si avvalga della facoltà di astensione riconosciutagli dall'art. 199 cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" sono liberamente valutabili, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità tassativamente previste dall'art. 195, commi 3 e 7, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 26284 del 2006 Rv. 235001 - 01, N. 46556 del 2004 Rv. 231465 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40746 del 2016 Rv. 268324 - 01, N. 38064 del 2019 Rv. 277062 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 17551 del 30/01/2023 Ud. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284413 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PASTORINO SERGIO.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 10/09/2021

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Ufficiale di polizia giudiziaria abilitato a consultare la banca dati interforze - Accesso per ragioni diverse da quelle consentite - Finalità investigative meramente esplorative - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che acceda alla banca dati interforze in violazione delle procedure interne di carattere autorizzativo e per finalità meramente esplorative, onde acquisire informazioni su colleghi e personaggi pubblici in assenza anche solo di un qualificato sospetto idoneo a stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 37339 del 2019 Rv. 277535 - 01, N. 565 del 2019 Rv. 274392 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251269 - 01, N. 41210 del 2017 Rv. 271061 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 17814 del 23/01/2023 Ud. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284400 - 01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Imputato:* **SIDEROVA STANKA.** *P.M.* **TASSONE KATE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 03/07/2020

603016 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE - Apposizione di un dispositivo volto a intercettare comunicazioni di dati presso il "bancomat" di un istituto di credito - Aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, sussiste la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen., nel caso di apposizione, presso il "bancomat" di un istituto di credito, di un dispositivo (cd. "skimmer") finalizzato ad intercettare comunicazioni di dati, posto che l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell'art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica

SEZIONE QUINTA

necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 quinquies com. 2, Cod. Pen. art. 617 quater com. 4 lett. 1, Cod. Pen. art. 359 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 49142 del 2019 Rv. 278052 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 16553 del 18/01/2023 Cc. (dep. 18/04/2023) Rv. 284451 - 01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: TORNOTTI ALESSANDRO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 23/09/2022

654043 COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE - Richiesta di rimessione del processo - Declaratoria di inammissibilità - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15480 del 2017 Rv. 269969 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 49692 del 2017 Rv. 271438 - 01, N. 944 del 2000 Rv. 216006 - 01, N. 33226 del 2019 Rv. 276929 - 01, N. 4633 del 1996 Rv. 205587 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35538 del 2016 Rv. 268009 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 16553 del 18/01/2023 Cc. (dep. 18/04/2023) Rv. 284451 - 02

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: TORNOTTI ALESSANDRO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 23/09/2022

654041 COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTA' DI DETERMINAZIONE - Presupposto della "grave situazione locale" perturbatrice - Testimoni legati da rapporti di lavoro con l'ufficio giudiziario ove si celebra il processo - Sussistenza del presupposto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rimessione, la circostanza che alcuni testimoni intrattengano rapporti professionali con l'ufficio giudiziario presso il quale si celebra il processo non integra il presupposto della "grave situazione locale", non essendo di per sé idonea a far sorgere un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti. (Fattispecie relativa a processo nel quale un testimone aveva svolto funzioni giudiziarie nel medesimo

SEZIONE QUINTA

distretto di quel Tribunale e altro testimone prestava servizio presso la locale Procura della Repubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 14707 del 2019 Rv. 275097 - 01, N. 28849 del 2015 Rv. 264150 - 01, N. 29413 del 2018 Rv. 273560 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 17171 del 16/01/2023 Cc. (dep. **21/04/2023**) Rv. **284399 - 02**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **P. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 17/10/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Molestia - Nozione - Reiterate azioni giudiziarie sulla base di falsificazioni di titoli - Configurabilità - Ragioni - Abuso del processo - Sussistenza.

In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un'unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era preconstituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell'unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell'azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 35 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31273 del 2020 Rv. 279752 - 01, N. 1753 del 2022 Rv. 282426 - 01, N. 5889 del 1996 Rv. 205511 - 01, N. 25248 del 2022 Rv. 283369 - 01, N. 20891 del 2021 Rv. 281311 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251496 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023 Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284388 - 01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **METREVELI PAATA.** P.M. **LORI PERLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 07/07/2022

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Richiesta di restituzione nel termine - Declaratoria di inammissibilità - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.

Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

Massime precedenti Vedi: N. 15480 del 2017 Rv. 269969 - 01, N. 15187 del 2018 Rv. 273013 - 01, N. 35538 del 2016 Rv. 268009 - 01, N. 33226 del 2019 Rv. 276929 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 15779 del 16/01/2023 Cc. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284543 - 01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **PMT C/ SPEDITO ANDREA.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 30/09/2022

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Nullità della notificazione ad uno dei coimputati dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio - Restituzione degli atti al pubblico ministero con riguardo anche agli altri coimputati - Abnormità - Esclusione - Condizioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dopo aver rilevato la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio limitatamente a uno degli imputati, dispone erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, in quanto l'abnormità deve essere limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte pubblica è tenuta ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50135 del 2017 Rv. 271185 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18653 del 2021 Rv. 281200 - 01, N. 20011 del 2016 Rv. 266895 - 01, N. 46640 del 2015 Rv. 265204 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28230 del 2017 Rv. 270452 - 01, N. 28302 del 2021 Rv. 281798 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 15734 del 13/01/2023 Ud. (dep. **13/04/2023**) Rv. **284587 - 01**

Presidente: **ZAZA CARLO.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Imputato:* **M. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRENTO, 26/11/2021

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Riconducibilità delle lesioni personali ai danni della vittima alla nozione di molestia - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33842 del 2018 Rv. 273622 - 01, N. 131 del 2022 Rv. 282425 - 01, N. 10994 del 2020 Rv. 278857 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14548 del 12/01/2023 Ud. (dep. 05/04/2023) Rv. 284296 - 01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: DE GREGORIO EDUARDO. Relatore: DE GREGORIO EDUARDO. Imputato: TIEPOLO GIANLUCA. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/05/2022

598020 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - Carta d'identità - Sostituzione della fotografia - Mancato mutamento dei dati anagrafici e degli altri elementi identificativi - Reato di falsità materiale in certificato amministrativo - Sussistenza.

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Massime precedenti Conformi: N. 6337 del 2014 Rv. 258981 - 01, N. 9604 del 2012 Rv. 252157 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 508 del 2007 Rv. 235689 - 01 Rv. 235689 - 01, N. 15470 del 2018 Rv. 272681 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 15728 del 11/01/2023 Ud. (dep. 13/04/2023) Rv. 284586 - 01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: TURCO ENRICO (ANCHE PCN). P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 30/04/2021

661000 IMPUGNAZIONI - Cognizione del giudice dell'impugnazione - Violazione del principio di legalità della pena per effetto di riforma legislativa - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche quando dipenda da una riforma legislativa che, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, abbia modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva inflitto la pena della reclusione in ordine al delitto di lesioni personali, divenuto procedibile a querela a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e, pertanto, di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, Autorità giudiziaria cui è preclusa la possibilità di infliggere pene detentive).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B PENDENTE

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 19765 del 2015 Rv. 263476 - 01, N. 39631 del 2002 Rv. 225693 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 17839 del 11/01/2023 Cc. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284401 - 01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PMT C/ CORICELLI GIUSEPPE A. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PERUGIA, 19/07/2022

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Metodiche di accertamento normativamente previste - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di frode nell'esercizio del commercio, non integra violazione di legge disattendere gli esiti di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste (nella specie, il procedimento del cd. "panel test", fondato su una doppia controanalisi dell'olio extravergine d'oliva ai sensi del reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568), che non introducono ipotesi di prove legali, non consentite in ragione dei principi del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto essere desunta da fonti eterogenee.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 193, Regolam. Consiglio CEE 11/07/1991 num. 2568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30685 del 2021 Rv. 282078 - 01, N. 44072 del 2014 Rv. 260544 - 01, N. 16715 del 2018 Rv. 273096 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14041 del 05/12/2022 Cc. (dep. **03/04/2023**) Rv. **284380 - 01**

Presidente: **DE GREGORIO EDUARDO.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **PMT C/ SEKE ABOUBACAR.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/05/2022

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Richiesta del pubblico ministero - Rigetto del giudice per le indagini preliminari - Prognosi negativa circa il pagamento della pena pecuniaria - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17702 del 2016 Rv. 266741 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38370 del 2014 Rv. 260177 - 01, N. 29349 del 2018 Rv. 273376 - 01, N. 6663 del 2016 Rv. 266111 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14033 del 05/12/2022 Ud. (dep. **03/04/2023**) Rv. **284377 - 01**

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: N. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/05/2020

665033 NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA - Mancata consegna dell'atto notificando ex art. 8, comma 1, l. n. 890 del 1982 - Perfezionamento della procedura notificatoria - Atto redatto dall'operatore postale - Necessità - Sussistenza.

In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incumbenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49365 del 2013 Rv. 259023 - 01, N. 5831 del 2000 Rv. 215472 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21492 del 2022 Rv. 283429 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7697 del 2017 Rv. 269028 - 01

APRILE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 17934 del 27/04/2023 Cc. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284595 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: TORODOC ANGELA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 19/01/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. esecutivo - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello - Preclusioni processuali - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza della Corte di appello che abbia ordinato la consegna è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di valutazione da parte della decisione impugnata. (Fattispecie in cui le censure prospettate dalla ricorrente in relazione agli omessi accertamenti che la Corte distrettuale, in tesi, avrebbe dovuto svolgere, sono state ritenute del tutto autonome e diverse da quelle relative ai "punti" annullati in sede rescindente, come tali non consentite ai fini del sindacato di legittimità da svolgere sull'esito del giudizio rescissorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29358 del 2019 Rv. 276207 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19350 del 2021 Rv. 281106 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 17564 del 06/04/2023 Ud. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284593 - 01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: FUSCHINO GIUSEPPE ANTONIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/06/2022

577036 PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Durata - Reato continuato - Criterio di determinazione - Continuazione tra reati omogenei - Conseguenze.

Nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 14954 del 2015 Rv. 263045 - 01, N. 29746 del 2014 Rv. 261512 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8126 del 2018 Rv. 272408 - 01, N. 53001 del 2016 Rv. 268541 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8411 del 1998 Rv. 210980 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 16676 del 30/03/2023 Ud. (dep. **19/04/2023**) Rv. **284591 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **MENCARONI CHRISTIAN.** *P.M.* **EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/09/2022

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento per la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche - Rideterminazione della pena - Potere del giudice del rinvio - Limitazioni - Divieto di "reformatio in peius" - Giudicato parziale - Configurabilità.

In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 37689 del 2014 Rv. 260327 - 01, N. 19350 del 2021 Rv. 281106 - 01, N. 12967 del 2007 Rv. 236462 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3464 del 2018 Rv. 271831 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 17563 del 23/03/2023 Ud. (dep. **27/04/2023**) Rv. **284592 - 01**

Presidente: **CAPOZZI ANGELO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **AMURRI UGO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/07/2022

603087 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IN GENERE - Ingiuria in presenza di terzi - Diffamazione - Differenze - Individuazione - Fattispecie.

In tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti privato della possibilità di

SEZIONE SESTA

replica, si configura il delitto di diffamazione. (Fattispecie relativa a scritto offensivo recapitato alle persone offese e a terzi in una occasione conviviale, in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di diffamazione la condotta dell'imputato non presente alla serata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594 com. 4, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29221 del 2011 Rv. 250459 - 01, N. 44980 del 2012 Rv. 254044 - 01, N. 10905 del 2020 Rv. 278742 - 01, N. 13252 del 2021 Rv. 280814 - 01, N. 28675 del 2022 Rv. 283541 - 01, N. 24325 del 2015 Rv. 263911 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 15431 del 15/03/2023 Cc. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284588 - 01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: GRIMALDI NICO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 15/11/2022

664028 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Aumento di sei mesi ex art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis, cod. proc. pen. dei termini di fase - Automatismo - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e pertanto, ai fini della sua operatività, non è necessario alcun provvedimento del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 32768 del 2003 Rv. 225155 - 01, N. 16868 del 2002 Rv. 221923 - 01, N. 3043 del 2005 Rv. 230871 - 01, N. 11304 del 2002 Rv. 221344 - 01, N. 36763 del 2003 Rv. 226445 - 01, N. 28589 del 2004 Rv. 228736 - 01, N. 16667 del 2016 Rv. 266527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40401 del 2008 Rv. 241863 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 14647 del 14/03/2023 Cc. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284629 - 01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: SOLE IMMOBILIARE SRL. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/03/2022

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Confisca di prevenzione - Opposizione allo stato passivo dei creditori esclusi - Credito fondato su riserva apposta nell'ambito di appalto pubblico - Iscrizione in contabilità - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Riconoscimento della pretesa - Modalità - Indicazioni - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l'iscrizione di riserve (per maggiori oneri e costi) nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore di lavori pubblici, pur avvenuta nel rispetto degli inderogabili oneri formali previsti dalla legge, è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento della relativa pretesa, il quale presuppone il previo accertamento giudiziale della sua fondatezza, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., ove non ricorrano gli alternativi rimedi di cui agli artt. 204 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (Fattispecie in tema di rapporti tra consorzio appaltante e società consorziata esecutrice delle opere, in cui la Corte ha ritenuto doversi individuare un principio di prova nell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal direttore dei lavori, nei limiti dell'importo dallo stesso asseverato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 05/10/2010 num. 207 art. 190, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 164, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 239, Cod. Civ. art. 1655, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 3 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 204, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 8450 del 2020 Rv. 278795 - 01, N. 50018 del 2015 Rv. 265930 - 01, N. 525 del 2023 Rv. 284106 - 01, N. 22618 del 2022 Rv. 283137 - 03

Sez. 6, Sentenza n. 14647 del 14/03/2023 Cc. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284629 - 03**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.**
Relatore: **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Imputato:* **SOLE IMMOBILIARE SRL. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/03/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di prevenzione - Diritti dei terzi - Domanda di riconoscimento del credito priva della determinazione dell'importo ma rinviante a documento allegato - Ammissibilità.

In tema di misure di prevenzione reali, ai fini della verifica dei diritti vantati dai terzi sui beni oggetto di confisca, non è inammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la domanda di riconoscimento del credito che non indichi il suo ammontare ma rimandi a tal fine ad un documento allegato da cui risulti l'importo richiesto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 1869 del 2022 Rv. 282734 - 01, N. 24311 del 2022 Rv. 283626 - 02, N. 50018 del 2015 Rv. 265930 - 01, N. 39148 del 2017 Rv. 271190 - 01, N. 22618 del 2022 Rv. 283137 - 03

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14647 del 14/03/2023** Cc. (dep. **06/04/2023**) Rv. **284629 - 02**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.**
Relatore: **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.** *Imputato:* **SOLE IMMOBILIARE SRL. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/03/2022

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Confisca di prevenzione - Opposizione allo stato passivo dei creditori esclusi - Riserve non riconosciute dalla stazione appaltante - Accertamento giudiziale del credito - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, la presenza di riserve iscritte nel registro di contabilità di un appalto di lavori pubblici, formalmente regolari ed incontestate, ma non espressamente riconosciute dalla stazione appaltante, impone che il relativo credito, vantato dalla società esecutrice dei lavori, sia ricostruito ed accertato sulla base di tutti gli elementi di prova offerti e disponibili, occorrendo altresì la verifica dei presupposti di cui all'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, 159. (Fattispecie in cui la Corte, disponendo l'annullamento del decreto impugnato, ha rinviato al Tribunale della prevenzione per la valutazione delle allegazioni prodotte, costituite dalla fonte negoziale sottoscritta senza contestazioni dal consorzio affidatario, dai documenti di affidamento dei lavori, dai certificati di ultimazione e collaudo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 239, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 190, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 21/12/1999 num. 554 art. 164, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 204, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 48, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 3 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1309, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2704, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24311 del 2022 Rv. 283626 - 02, N. 50018 del 2015 Rv. 265930 - 01, N. 525 del 2023 Rv. 284106 - 01, N. 22618 del 2022 Rv. 283137 - 03

Sez. 6, **Sentenza n. 15422 del 09/03/2023** Ud. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284582 - 02**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Imputato:* **PG C/ BONFIRRARO CALOGERO. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CALTANISSETTA, 22/03/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio abbreviato richiesto dopo la notifica del decreto di giudizio immediato - Eccezione di incompetenza territoriale - Mancata riproposizione all'udienza - Tacita rinuncia - Sussistenza.

In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata nella sede e nei termini di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., deve intendersi tacitamente rinunciata nel caso in cui, all'udienza camerale fissata, la parte abbia coltivato esclusivamente la richiesta di procedere con il rito alternativo prescelto, condizionato ad integrazione probatoria o, in linea subordinata, "secco".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 35743 del 2021 Rv. 281902 - 01, N. 11571 del 2021 Rv. 280845 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27996 del 2012 Rv. 252612 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 15422 del 09/03/2023 Ud. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284582 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Imputato:* **PG C/ BONFIRRARO CALOGERO. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CALTANISSETTA, 22/03/2022

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Indagini svolte tramite sistema satellitare GPS - Natura - Mezzo di ricerca della prova atipico - Applicazione analogica della disciplina in tema di "data retention" - Esclusione - Direttiva 2002/58/CE e sentenza della CGUE 05/04/2022, C. 140/2020 - Rilevanza - Esclusione.

La localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1, Legge 23/11/2021 num. 178

Massime precedenti Vedi: N. 21856 del 2022 Rv. 283386 - 01, N. 23172 del 2019 Rv. 276966 - 01, N. 11991 del 2022 Rv. 283029 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 17918 del 07/03/2023 Ud. (dep. **28/04/2023**) Rv. **284594 - 01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **CASTIGLIA VINCENZO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/05/2022

606058 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - Concorso di persone - Azione tipica posta in essere dall'"extraneus" - Possibilità - Condizioni.

In tema di concussione, l'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317

Massime precedenti Conformi: N. 21192 del 2013 Rv. 255365 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 51174 del 2019 Rv. 278012 - 01, N. 2245 del 2023 Rv. 284118 - 02

Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023 Cc. (dep. **11/04/2023**) Rv. **284581 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: T. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE ROVIGO, 29/12/2022

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare - Rigetto - Rimedio esperibile - Appello - Sussistenza - Ricorso "per saltum" in cassazione - Ammissibilità - Esclusione.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9657 del 2017 Rv. 269418 - 01, N. 18963 del 2013 Rv. 256032 - 01, N. 45402 del 2008 Rv. 242221 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 49997 del 2015 Rv. 266663 - 01, N. 5497 del 2016 Rv. 266337 - 01, N. 7925 del 2017 Rv. 269577 - 01, N. 9970 del 2005 Rv. 231179 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 14467 del 01/03/2023 Cc. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284580 - 01**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: PULA EDISON. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 24/10/2022

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Condanna in base a prove acquisite in giudizio abbreviato in violazione del regime di utilizzabilità degli atti - Violazione dei diritti fondamentali - Esclusione - Ragioni.

Non è di ostacolo all'estradizione richiesta dallo Stato estero, per contrarietà ai principi fondamentali, ex art. 705, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il fatto che la condanna per cui è stata domandata la consegna sia stata pronunciata sulla base di atti acquisiti, nell'ambito di un giudizio celebrato in forma abbreviata, in violazione delle regole di utilizzabilità proprie di tale rito, dal momento che i diritti fondamentali - tra cui rientra il diritto al contraddittorio nella formazione della prova - possono essere variamente garantiti dai vari sistemi processuali nazionali.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 36583 del 2012 Rv. 253539 - 01, N. 6864 del 2004 Rv. 227885 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 15852 del 28/02/2023 Cc. (dep. **14/04/2023**) Rv. **284598 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **CAPRIO UBALDO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 08/09/2022

664133 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Sequestro preventivo emesso a fini impeditivi - Conferma in sede di riesame per finalità di confisca - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi del secondo comma dell'art. 321, cod. proc. pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 54186 del 2016 Rv. 268748 - 01, N. 30109 del 2012 Rv. 252998 - 01, N. 24986 del 2015 Rv. 264098 - 01, N. 53453 del 2016 Rv. 269498 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 14444 del 21/02/2023 Ud. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284579 - 03**

Presidente: **VILLONI ORLANDO.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **P. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 15/03/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riqualficazione "in peius" del fatto contestato conseguente a difforme valutazione di prova dichiarativa - Obbligo di motivazione rafforzata - Sussistenza - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Necessità - Ragioni.

Sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata - nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere un tale obbligo il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29165 del 2017 Rv. 270280 - 01, N. 53601 del 2017 Rv. 271638 - 01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Difformi: N. 973 del 2019 Rv. 274571 - 01, N. 38823 del 2019 Rv. 277094 - 01, N. 5769 del 2020 Rv. 278210 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269785 - 01, N. 27620 del 2016 Rv. 267492 - 01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 14444 del 21/02/2023 Ud. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284579 - 02**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: P. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 15/03/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Sodalizio criminoso - Collegamento con la casa madre straniera ritenuta mafiosa - Insufficienza - Accertamento giudiziale - Contenuto - Estrinsecazione di una concreta ed attuale forza intimidatrice - Necessità - Fattispecie.

Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 17 Rv. 279555 - 15

Massime precedenti Vedi: N. 37081 del 2020 Rv. 280552 - 01, N. 50064 del 2015 Rv. 265656 - 01, N. 24803 del 2010 Rv. 247803 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 16672 del 02/02/2023 Ud. (dep. **19/04/2023**) Rv. **284611 - 02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: R. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/12/2021

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Accordo corruttivo - Collaborazione in fase esecutiva di pubblici ufficiali estranei ad esso - Configurabilità del reato di traffico di influenze - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non è configurabile il reato di traffico di influenze nell'ipotesi in cui, al fine di dare esecuzione ad un accordo corruttivo (nella specie, strumentale ad eludere i controlli di polizia previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all'estero) ed in stretta connessione finalistica e temporale con esso, il pubblico ufficiale corrotto si sia

SEZIONE SESTA

avvalso della collaborazione di altri pubblici agenti, che abbia autonomamente reclutato e remunerato, senza svolgere alcuna intermediazione tra questi ed il privato corruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 346 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30762 del 2009 Rv. 244530 - 01, N. 46404 del 2019 Rv. 277308 - 02, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 08 Rv. 279555 - 04, N. 29549 del 2020 Rv. 279691 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 16672 del 02/02/2023 Ud. (dep. **19/04/2023**) Rv. **284611 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: RINZIVILLO SALVATORE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/12/2021

606068 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Corruzione propria - Atti contrari ai doveri d'ufficio - Nozione - Atti contrari ai doveri istituzionali - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da norme imperative) o illegittimi (perché in contrasto con norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico agente, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. (Fattispecie relativa a pattuizione corruttiva strumentale ad eludere i controlli su somme di denaro, titoli o valori trasferiti all'estero previsti dal codice della navigazione negli scali aeroportuali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Conformi: N. 30762 del 2009 Rv. 244530 - 01, N. 3388 del 2003 Rv. 224056 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33435 del 2006 Rv. 234359 - 01, N. 33881 del 2014 Rv. 261406 - 01, N. 3529 del 1999 Rv. 212566 - 01, N. 44787 del 2003 Rv. 226937 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 15427 del 31/01/2023 Cc. (dep. **12/04/2023**) Rv. **284596 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PMT C/ BEZZARI OUSSAMA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 11/10/2022

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Poteri di controllo del giudice - Ambito di operatività - Fattispecie.

In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381

SEZIONE SESTA

cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48471 del 2013 Rv. 258230 - 01, N. 6878 del 2009 Rv. 243072 - 01, N. 36215 del 2013 Rv. 256129 - 01, N. 25625 del 2012 Rv. 253022 - 01, N. 5048 del 2013 Rv. 254240 - 01, N. 8341 del 2015 Rv. 262502 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 14238 del 11/01/2023 Cc. (dep. 04/04/2023) Rv. 284575 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: NUCERA ANTONINO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 07/06/2022

671054 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Patteggiamento ordinario e c.d. allargato – Possibilità per il giudice di applicare le pene accessorie di cui all'art. 317-bis cod. pen. – Sussistenza – Condizioni.

La possibilità, per il giudice che emetta sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., di applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. opera, oltre che nel caso di patteggiamento ordinario, anche in quello di patteggiamento c.d. allargato, purché siano esplicitate, sia nell'uno che nell'altro caso, le ragioni di tale applicazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3, Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16508 del 2020 Rv. 278962 - 01, N. 19400 del 2021 Rv. 281263 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 15836 del 11/01/2023 Ud. (dep. 14/04/2023) Rv. 284590 - 01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: BERERA GIUSEPPE. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/01/2022

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Tabulati telefonici – Disciplina ex art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 - Dati di geolocalizzazione – Acquisizione da parte della polizia giudiziaria in assenza del decreto autorizzativo dell'Autorità giudiziaria – Utilizzabilità nel giudizio abbreviato – Esclusione - Ragioni.

In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti nei

SEZIONE SESTA

tabulati acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in violazione dell'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, affette da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21 del 1998 Rv. 211197 - 01, N. 5741 del 2020 Rv. 278568 - 01, N. 48737 del 2019 Rv. 277353 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216246 - 01, N. 60 del 2000 Rv. 215841 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 15425 del 12/12/2022 Cc. (dep. 12/04/2023) Rv. 284583 - 01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: PMT C/ LOMBARDO FRANCESCO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 30/06/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Accordo con affiliato che agisca "uti singulus" - Procacciamento dei voti mediante le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. - Prova - Necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempra l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Legge 21/05/2019 num. 43

Massime precedenti Conformi: N. 19230 del 2016 Rv. 266794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 42227 del 2021 Rv. 282041 - 01, N. 16397 del 2016 Rv. 266738 - 01, N. 25302 del 2015 Rv. 263845 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 16669 del 26/10/2022** Ud. (dep. **19/04/2023**) Rv. **284610 - 01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PG C/ GONZALES PEREZ IGNAC. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 28/04/2021

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Messa alla prova - Riqualificazione giuridica del fatto - Domanda di sospensione del processo con messa alla prova - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8982 del 2020 Rv. 278402 - 01, N. 31665 del 2021 Rv. 281767 - 02, N. 780 del 2021 Rv. 280514 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32351 del 2014 Rv. 259925 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



APRILE 2023

SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, Ordinanza n. 14290 del 11/01/2023 Cc. (dep. **05/04/2023**) Rv. **284602 - 01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: LUCIA SARA.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 05/04/2022

594108 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Furto - Fatto commesso sul bagaglio di un viaggiatore - Fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto - Concorso - Sussistenza - Ragioni.

In tema di furto, sono compatibili e, dunque, possono concorrere tra loro, le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 6, del fatto commesso su bagaglio del viaggiatore, e di cui all'art. 625, comma primo, n. 8-bis, e del fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, poiché la prima è diretta alla tutela dei beni trasportati, ritenuti maggiormente vulnerabili come quelli esposti alla pubblica fede, mentre la seconda è diretta a una maggior tutela degli utenti dei mezzi di pubblico trasporto, da ritenersi in una condizione oggettiva di minorata difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 6, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 8BIS

Massime precedenti Vedi: N. 25268 del 2022 Rv. 283260 - 01, N. 33682 del 2010 Rv. 248175 - 01, N. 12590 del 2017 Rv. 269476 - 01